

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2795/88 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 settembre 1988**

**che abroga il regolamento (CEE) n. 2783/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2783/88 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha istituito, a decorrere dal 9 settembre 1988, una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che da una verifica è risultato che, a causa di un errore di calcolo, una tassa è stata istituita indebita-

mente; che occorre quindi non applicare la tassa di compensazione ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2783/88 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2783/88 è abrogato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 25.